

## Circolare

### Chiarimenti Agenzia delle Entrate sul 5 per mille

#### **Premessa**

Con la circolare 6/E del 21 marzo l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti e ai termini per accedere al beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2013.

I soggetti interessati al documento di parassi sono:

- Onlus Ordinarie;
- Onlus di diritto (atr 10 co. 8 D.Lgs 460/97);
- Onlus parziarie (co. 9 art 10 D.Lgs 460/97);
- Associazioni di promozione sociale;
- Associazioni e Fondazioni private.;
- Associazioni sportive dilettantistiche.

#### **Adempimenti:**

##### Domanda di iscrizione

- 1) Presentazione del modello di domanda per accedere al beneficio esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati in possesso di pin code o tramite intermediari abilitati. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 7 maggio 2013 ( a decorrere dal 22 marzo);
- 2) Entro il 14 maggio 2013 l'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione degli elenchi degli enti e delle associazioni sportive distinti per tipologia che hanno chiesto di beneficiare del contributo. In caso di errori il legale rappresentante dell'ente può richiederne la correzione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova domicilio dell'Ente (per la correzione utilizzo dei modelli AA7/10 se enti dotati di partita iva oppure AA5/6 se dotati di solo codice fiscale).
- 3) Entro il 27 maggio 2013 la pubblicazione degli elenchi definitivi corretti da eventuali errori;
- 4) Entro il 31 marzo 2014 pubblicazione degli enti ammessi ed esclusi con l'indicazione delle scelte e degli importi.

N.B. Gli enti hanno la possibilità di comunicare con apposito modello reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate le coordinate bancarie del conto corrente bancario/postale ai fini dell’accredito della quota spettante per il 5 per mille. Nessuna comunicazione per gli enti che non hanno variato il proprio conto di riferimento.

#### Dichiarazione Sostitutiva

- 1) Entro il 1 luglio 2013 i legali rappresentanti degli enti devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la presenza dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione al 5 per mille. La trasmissione va effettuata tramite **raccomandata A.R.** alla Direzione Regionale nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente oppure **tramite PEC** all’indirizzo di posta certificata della stessa Direzione Regionale indicando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013”. Alla mail si deve allegare copia della dichiarazione sottoscritta e copia non autentica del documento identificativo del legale rappresentante sottoscrittore.

N.B. Le associazioni sportive dilettantistiche devono spedire la dichiarazione sostitutiva con le stesse modalità all’Ufficio del Coni (non alla DRE) nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.

#### ***Regolarizzazione delle omissioni con la “remissione in bonis”***

Gli enti che, per errore, non adempiono a tutte le incombenze entro i termini richiesti possono partecipare ugualmente al riparto del 5 per mille qualora:

- 1) abbiano i requisiti sostanziali;
- 2) presentino domanda di iscrizione entro il 30 settembre;
- 3) versino, contestualmente alla presentazione della domanda tardiva, la sanzione minima pari a 258,00 euro utilizzando il codice tributo 8115 tramite modello F24 senza poter effettuare compensazioni con crediti di imposta eventualmente disponibili. La sanzione non può essere oggetto di ravvedimento.

#### ***Rendicontazione***

Anche per l’esercizio finanziario 2013 i destinatari ammessi al contributo dovranno redigere entro un anno dalla ricezione delle somme un apposito separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite. Per opportuna conoscenza si ricorda che un modello facsimile di rendiconto, ancorchè non obbligatorio, è stato prodotto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel dicembre del 2010. Si rammenta che gli enti che hanno ricevuto un contributo superiore a € 20.000,00 debbono trasmettere il rendiconto all’Amministrazione competente. Per quelli che hanno ricevuto una somma inferiore a € 20.000,00 vi è il solo obbligo di conservazione per dieci anni, senza alcun invio.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti.

Cordialità.